

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO (CGC)**CONDIZIONI GENERALI****FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE PER USI DOMESTICI E NON DOMESTICI - MERCATO LIBERO****Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

1.1. Forini S.p.A. (di seguito "Forini" o il "Fornitore"), con sede in Bastia Umbra (PG) - 06083, alla Via del Popolo n. 9, Capitale Sociale di Euro 1.500.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Perugia, C.F. e P. IVA n. 00148360548, si impegna a somministrare energia elettrica e/o gas al Cliente finale ("Cliente") per uso domestico o non domestico all'indirizzo di fornitura indicato nella Proposta di Contratto sottoscritta dal Cliente che, unitamente alle presenti Condizioni Generali di Contratto ("CGC"), nonché agli allegati (Condizioni Tecniche Economiche di fornitura CTE, Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici, Informazioni aggiuntive per il Cliente), costituiscono il "Contratto". Il Fornitore e il Cliente saranno di seguito denominati singolarmente "PARTE" e congiuntamente "PARTI".

1.2. Oggetto del presente Contratto è dunque la fornitura di energia elettrica e/o la somministrazione di gas naturale, a secondo dell'offerta scelta dal Cliente, presso i punti di prelievo di quest'ultimo (rispettivamente POD e/o PDR) indicati nella "Proposta di Contratto" e degli altri servizi accessori alla stessa da parte del Fornitore, in conformità alle disposizioni previste da ARERA, dall'Impresa di Trasporto e di Distribuzione e delle presenti CGC, come integrate dalle CTE di volta in volta sottoscritte dal Cliente. Le presenti CGC si applicano integralmente o limitatamente alle parti applicabili in caso di scelta di un'unica fornitura da parte del Cliente. Resta inteso che, in caso di discordanza tra quanto previsto nelle CGC e nelle CTE, saranno queste ultime a prevalere.

1.3 Il Contratto si intende valido anche per l'attivazione di una sola fornitura. Qualora il Cliente opti sia per la fornitura di energia elettrica che di gas, la scelta di entrambe le forniture non determina l'insorgere tra le Parti di un unico contratto di fornitura congiunta, così come definito dall'art. 1.1 della delibera ARERA del 25 Giugno 2007 n. 144/2007 e successive modifiche ed integrazioni (pubblicata in GURI n. 164 SO 161 del 17.7.2007).

1.4 Ai sensi degli art. 16.2 TIMOE e del 19.2 TIMG, il Fornitore dichiara di non essere utente né del trasporto, del dispacciamento e del servizio di distribuzione e costituiscono oggetto del Contratto anche il mandato gratuito al Fornitore, ovvero a idonei soggetti da questo ultimo individuati, alla stipula, nell'interesse del Cliente, dei contratti di dispacciamento e trasporto del Gas, dell'energia elettrica, questo ultimo valido per i servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, rispettivamente, con Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.a. - e con il Distributore territorialmente competente.

Art. 2 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DECORRENZA

2.1. Il Contratto si perfeziona, nel caso di contratti conclusi nei e/o fuori dai locali commerciali, nel momento in cui il Cliente riceve l'accettazione scritta da parte del Fornitore, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni solari dalla data di sottoscrizione, della Proposta irrevocabile di Contratto a mezzo raccomandata a/r, o PEC o tramite SMS ovvero qualunque altro mezzo idoneo a certificare la ricezione.

2.2 Nel caso in cui il Contratto sia concluso attraverso forme di comunicazione a distanza, lo stesso è reso disponibile al Cliente su supporto durevole.

2.3 Forini si riserva la facoltà di non dare esecuzione alla somministrazione di energia e/o di gas nel caso in cui il Cliente fornisca i propri dati in modo incompleto o non corretto.

2.4 Nel periodo di irrevocabilità della proposta, ovvero 45 (quarantacinque) giorni solari, il Fornitore si riserva la facoltà di non accettare, a suo insindacabile giudizio, la proposta sottoscritta dal Cliente, e non dare esecuzione della somministrazione di energia elettrica e/o per gas naturale, ad esempio per le seguenti ipotesi:

a. mancato invio di tutta la documentazione necessaria per attivare la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale e i servizi direttamente connessi;

b. inefficacia dei Contratti di Distribuzione, Trasporto o Dispacciamento per cause non imputabili al Fornitore;

c. mancata accettazione da parte del Sistema Bancario dell'attivazione dell'addebito diretto su conto corrente;

d. qualora richiesta, mancato rilascio di garanzia bancaria o assicurativa;

e. il Distributore o il SII (Sistema Informativo Integrato) segnali la sussistenza di importi relativi a precedenti interventi di interruzione non ancora pagati;

f. la fornitura non risulti già sospesa per morosità o non sia pervenuta al Distributore una richiesta di sospensione relativa allo stesso punto;

g. il punto non risulti oggetto di una richiesta di indennizzo;

h. il punto non sia stato oggetto negli ultimi 12 mesi di altre richieste di attivazione oltre a quella in corso;

i. il punto di Riconsegna non sia accessibile.

2.5 Il Fornitore potrà non dare esecuzione della somministrazione di energia elettrica e/o per gas naturale anche con riferimento ad una sola fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale o di alcuni POD/PDR. 2.6 Il Fornitore si avvarrà della facoltà di esercizio della revoca dell'attivazione anche ai sensi del TIMOE e s.m.i. per le forniture di energia elettrica e del TIMG e s.m.i. per le forniture di Gas naturale. A tal fine il SII (Sistema Informativo Integrato) o il Distributore Locale, comunicheranno al Fornitore le seguenti informazioni:

a. se la fornitura è sospesa per morosità;

b. il mercato di provenienza del PDR/POD, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza;

c. le date di eventuali richieste di sospensione della fornitura per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la richiesta di attivazione;

d. le date di eventuali richieste di attivazione oltre a quella in corso, eseguite negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la richiesta di attivazione presentata dal Fornitore;

e. l'accessibilità o meno del Punto di Riconsegna gas;

f. sia eventualmente in corso una richiesta di indennizzo (sistema indennitario - CMOR);

g. le date delle eventuali richieste di accesso alla rete per sostituzione nella fornitura o switching eseguite negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la data della richiesta di accesso alla rete per sostituzione nella fornitura o switching presentata da CEI;

h. in caso di effettivo esercizio della revoca, il Fornitore non darà esecuzione al presente Contratto e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno.

2.7 Le presenti CGC si applicano integralmente o limitatamente alle parti applicabili in caso di scelta di un'unica fornitura da parte del Cliente.

Art. 3 - DIRITTO DI RIPENSAMENTO

3.1 Nel caso in cui il Contratto sia concluso fuori dai locali commerciali del Fornitore, e il Cliente sia un Cliente domestico, il Contratto è soggetto alle disposizioni relative ai contratti a distanza e fuori dai locali commerciali di cui al D. Lgs. 206/2005 ("Codice di consumo") e questi ha facoltà di esercitare il diritto di ripensamento dal Contratto, senza oneri, entro 14 (quattordici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accettazione della Proposta di Contratto da parte del Fornitore, senza alcun onere e senza alcun obbligo di motivazione, mediante comunicazione scritta da inviarsi a Forini S.p.A. a mezzo fax, raccomandata a/r, o a mezzo PEC forinienergia@pec.it o form online presente sul sito <https://actonenergia.forini.com/>.

3.2 Nel caso in cui il Cliente eserciti il diritto di ripensamento di cui al punto 3.1 che precede, la fornitura sarà garantita dal precedente fornitore o, per l'energia elettrica, dal fornitore di maggior tutela e per il gas naturale dall'esercente il servizio di ultima istanza, nel caso non fossero state avviate da Forini le attività di cui il Cliente ha ripensato, o dal Fornitore per il tempo necessario per un nuovo cambio di fornitore o per la chiusura del punto di fornitura.

Il Cliente che ripensa al fine di cessare la fornitura dovrà richiedere la disattivazione all'attuale fornitore che provvederà, ai sensi della normativa vigente, anche tramite l'eventuale utente del trasporto e del dispacciamento o l'utente del servizio di distribuzione.

Se il Cliente non richiede l'esecuzione del contratto prima del termine di ripensamento, le attività necessarie saranno avviate solo dopo tale periodo. Il Cliente che effettua tale richiesta potrà comunque esercitare il ripensamento, ma sarà tenuto a corrispondere gli eventuali costi già sostenuti, definiti agli articoli 6 e 7 nonché gli eventuali corrispettivi di fornitura previsti dal Contratto. Tale richiesta può comportare un anticipo dell'avvio della fornitura rispetto ai tempi standard, pur non garantendo l'avvio della fornitura entro i termini del ripensamento.

3.3 L'esecuzione del Contratto non verrà avviata prima che sia decorso il termine di cui al comma 3.2 del presente articolo. Se il Cliente domestico vuole che l'esecuzione del Contratto inizi prima, egli è tenuto a farne esplicita richiesta su un supporto durevole. In tal caso il Cliente potrà comunque esercitare il Diritto di Ripensamento nei termini previsti e sarà responsabile del pagamento al Fornitore di un importo proporzionale al servizio fornito fino alla data di comunicazione del ripensamento, ai sensi dell'articolo

57, comma 3 del Codice del Consumo. In tal caso, qualora non sia stata attivata la fornitura, il Fornitore applicherà un corrispettivo massimo non superiore al corrispettivo applicato nei casi di cui all'articolo 11 del TIV, eventualmente incrementato degli oneri addebitati dal Distributore Locale al venditore per la prestazione effettuata, fissati ai sensi dell'Allegato C alla delibera 654/2015. Viceversa, nel caso in cui la fornitura sia stata attivata, il Cliente sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi previsti dal Contratto fino al momento della cessazione della Fornitura.

Resta inteso che la richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento non comporterà l'avvio della fornitura nel periodo previsto per il ripensamento, ma potrà comunque comportare un anticipo della fornitura con il suo esercente la vendita rispetto alle normali tempistiche previste.

3.4 In caso di esercizio del Diritto di Ripensamento, la Fornitura potrà: a) essere garantita, nei casi in cui non fosse avviata dal Fornitore, dal precedente esercente la vendita qualora il relativo contratto non risulti essere stato sciolto o dai soggetti che erogano il servizio di maggior tutela o di salvaguardia (nel caso di Fornitura elettrica) per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della sua manifestazione di volontà; b) essere avviata dal Fornitore per il tempo necessario a permettere un cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal Cliente. In tale ultimo caso, il Cliente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore quanto dovuto per la/e fornitura/e ricevute, dal fornitore di maggior tutela per l'energia elettrica, o dall'esercente il servizio di ultima istanza per il gas naturale.

3.5 Qualora l'esercizio del diritto di ripensamento sia diretto alla cessazione della Fornitura con disattivazione del punto di prelievo/riconsegna, il Cliente dovrà richiedere la disattivazione all'attuale esercente la vendita, che provvederà, anche tramite l'eventuale utente del trasporto e del dispacciamento o l'utente del servizio di distribuzione, rispettivamente ai sensi di quanto previsto dall'articolo 81, comma 81.7, del TIQE e dall'articolo 33, comma 33.4, della RQDC.

Art. 4 - DURATA - RECESSO

4.1 Per entrambe le forniture, il Contratto è a tempo indeterminato, e gli effetti decorreranno, dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua sottoscrizione, qualora il Fornitore riceva nei tempi previsti dalla normativa di settore la documentazione contrattuale completa, debitamente sottoscritta. Qualora la data di effettivo inizio della fornitura, limitatamente al singolo Punto di POD/PDR, non coincidesse con la data di inizio della somministrazione indicata nella Proposta di Contratto, il Fornitore provvederà a informare tempestivamente il Cliente dell'eventuale nuova data di avvio e delle cause dell'aver avuto ritardo tramite lettera o altro mezzo concordato tra le Parti. L'effettivo inizio della somministrazione, nel caso in cui la richiesta di switching venga inviata entro il giorno 10 (dieci) del mese, avverrà non prima del primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata inviata la richiesta.

4.2 In conformità all'Allegato A alla delibera Arera n.302/2016/R/com, è facoltà del Cliente finale domestico, del Cliente finale non domestico con consumi Gas inferiori a 200.000 Smc/anno ovvero alimentato in BT: i) recedere in qualsiasi momento dal Contratto per cambiare fornitore; in tal caso sarà il nuovo Fornitore a esercitare il recesso in nome e per conto del Cliente trasmettendo la relativa comunicazione al SII entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio fornitura; ii) recedere per disattivare il punto di fornitura con un preavviso di 1 (uno) mese decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Cliente. Il Cliente non domestico con consumi Gas complessivamente superiori a 200.000 Smc/anno ovvero con almeno un punto di fornitura alimentato in MT o AT nell'ambito delle medesime Condizioni Economiche, potrà recedere con almeno un preavviso di 3 (tre) mesi rispetto all'ultimo giorno di validità delle Condizioni Economiche in essere al momento dell'esercizio della facoltà di recesso; il recesso avrà efficacia a partire dal giorno successivo all'ultimo giorno di validità delle CTE.

In caso di cambio fornitore il venditore entrante, munito di apposita procura rilasciata dal Cliente finale, esercita il recesso per conto del medesimo Cliente mediante invio della richiesta di switching al SII. In alternativa, il Cliente non domestico con consumi Gas complessivamente superiori a 200.000 Smc/anno ovvero con almeno un punto di fornitura alimentato in MT o AT nell'ambito delle medesime CTE, può comunicare la sua volontà di recedere dal Contratto di fornitura in essere direttamente al venditore uscente. In ipotesi, invece, di recesso esercitato per disattivare il punto di fornitura, il Cliente finale dovrà inoltrare direttamente la comunicazione di recesso all'indirizzo di Forini indicato nella Richiesta mediante raccomandata A/R al seguente indirizzo: Forini S.p.A., Via del Popolo n. 97 - Bastia Umbra (PG) - 06083 o a mezzo PEC all'indirizzo forinienergia@pec.it.

4.3 Qualora il Cliente non domestico con consumi Gas complessivamente superiori a 200.000 Smc/anno, ovvero il Cliente con almeno un punto di fornitura alimentato in MT o AT nell'ambito delle medesime CTE, receda prima del termine indicato al precedente punto 4.1, Forini avrà diritto a fatturare per ciascun punto di prelievo e per ciascun mese di mancata fornitura una penale, pari a 0,010 €/kWh per l'energia elettrica e 0,08 €/MC per il consumo presunto mensile. Il suddetto importo verrà addebitato sulla bolletta relativa all'ultimo periodo di fornitura.

4.4 Forini potrà recedere dal Contratto dando comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R o PEC con un preavviso di 6 (sei) mesi. Il predetto termine di preavviso decorre dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Cliente finale.

Art. 5 - GESTIONE DELLA FORNITURA E MANDATI DI RECESSO

5.1. Il Cliente, con la sottoscrizione della Proposta di Contratto, conferisce mandato gratuito con rappresentanza al Fornitore perché eserciti, in suo nome e per suo conto, il diritto di recesso nei confronti del precedente fornitore, così come stabilito nell'allegato A alla deliberazione ARERA 302/2016/R/com. Inoltre, il Cliente accetta, sin da ora, che il mandato venga conferito a società terze con cui Forini potrebbe collaborare, al fine di meglio ottemperare ai suoi obblighi.

5.2 Nel caso di somministrazione di gas naturale, il Cliente conferisce mandato gratuito al Fornitore per procedere alla richiesta di accesso alla rete dell'Impresa di Distribuzione:

a) in caso di sostituzione del precedente fornitore al medesimo PDR ovvero,

b) in tutti gli altri casi diversi da quelli sub a).

5.3 Con il punto b) ci si riferisce a tutte quelle attività che, nell'ambito della regolamentazione dell'accesso alla rete siano necessarie affinché il Fornitore si sostituisca alla precedente impresa di vendita nel rapporto con l'Impresa di Distribuzione relativamente al PDR, ai termini e alle condizioni applicabili, come previsti di volta in volta da ARERA. Il Cliente, con la sottoscrizione della Proposta di Contratto dichiara, assumendosene la responsabilità dell'esattezza e della veridicità di quanto dichiarato, che i dati indicati nella modulistica sono completi e corretti, che il PDR non è condiviso con altri utenti del sistema di trasporto e che, qualora fosse in fornitura nell'ambito del servizio di default (così come previsto e definito dal TIVG) non ha alcun debito con il fornitore di default stesso.

5.4 Per la sola fornitura di energia elettrica, le richieste di esecuzione di prestazioni relative alla rete elettrica dovranno essere inoltrate al distributore competente tramite il Fornitore, che opererà in qualità di mandataro. Tali richieste configurano un mandato a titolo gratuito in virtù del quale il Cliente riconoscerà al Fornitore per ciascuna richiesta, il rimborso delle spese corrispondenti al contributo in quota fissa previsto dall'art. 11 dell'Allegato A della deliberazione ARERA n. 156/07 e s.m.i. (TIV). A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientra tra i mezzi necessari all'esecuzione del mandato, il pagamento delle seguenti prestazioni: disattivazione della fornitura su richiesta del CLIENTE finale, voltura, subentro, variazione di potenza di un sito già attivo. Il mandato, anche in questo caso, è conferito a titolo gratuito.

5.5 Resta fermo che il Cliente dovrà garantire al Fornitore i mezzi necessari per l'esecuzione del predetto mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il Fornitore contrarrà in proprio nome ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art.1719 c.c. ed in particolare il pagamento degli importi di competenza del Distributore previsti dall'Allegato B della Deliberazione ARERA 348/07 e s.m.i.

Art. 6 - CONDIZIONI ECONOMICHE

6.1. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, le condizioni economiche di somministrazione di energia elettrica e di gas naturale sono indicate nelle CTE.

6.2 Nel caso di fornitura di gas naturale, oltre alle condizioni economiche di cui alle CTE, il Fornitore applicherà al Cliente gli oneri sostenuti per il servizio di trasporto, distribuzione e misura e del gas naturale. Il prezzo, riportato nelle CTE ed è da intendere al netto delle componenti tariffarie previste dal vigente quadro normativo e/o specificate sulle condizioni economiche di fornitura (Dell. ARc/gas 159/08 (RTDG) e ARc/gas 64/09 (TIVG) dell'Autorità di Regolamentazione per Energia Reti e Ambiente, di seguito "ARERA", e successivi aggiornamenti) e valide per la località ove è ubicata la fornitura a copertura dei costi di Trasporto, Distribuzione, Vendita al dettaglio e ulteriori oneri di sistema, oltre che delle imposte erariali ed addizionali gravanti sui consumi di gas naturale, dell'IVA e di eventuali corrispettivi aggiuntivi stabiliti e/o approvati dall'ARERA o definiti dal Distributore locale.

6.3 Per la fornitura di energia elettrica, oltre ai corrispettivi di cui alle CTE, al Cliente verranno fatturati:

a. i corrispettivi per il servizio di trasporto risultante dall'applicazione dell'opzione tariffaria del Distributore, comprensiva dei corrispettivi per il prelievo di energia reattiva;

b. i corrispettivi per il servizio di trasmissione e misura pubblicati periodicamente dall'ARERA, nonché le componenti previste per i clienti del mercato libero di importo pari a quelli risultanti dalle relative fatture

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO (CGC)

del distributore competente;

c. i corrispettivi unitari fissati per il servizio di dispacciamento, come definiti dalle Dell. 111/06, 156/07 e successive modifiche ed integrazioni e i corrispettivi a copertura dei costi di dispacciamento;

d. componenti Asos e Arim e componenti UC previste dalla normativa vigente, nonché di eventuali voci aggiuntive stabilite e/o approvate dall'ARERA, tra cui il corrispettivo a copertura degli squilibri del sistema di perequazione, dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica e tutte le componenti passanti;

e. imposte erariali e addizionali gravanti sui consumi di energia elettrica, nonché dell'IVA;

f. eventuali corrispettivi aggiuntivi stabiliti e/o approvati dall'ARERA o definiti dal Distributore locale.

6.4 Tutte le componenti di cui ai punti 6.1, 6.2 e 6.3 sono da intendersi a carico del Cliente e verranno aggiornate secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle Autorità competenti, dall'ARERA e dal Distributore.

6.5 Le CTE saranno applicabili fino alla data di scadenza del Contratto a partire dalla data di attivazione, salvo diversa durata eventualmente indicata, e allo scadere di tale periodo potranno essere modificate dal Fornitore. In tal caso, il Fornitore comunicherà al Cliente le nuove condizioni economiche entro il termine di 3 (tre) mesi antecedenti la scadenza iniziata e/o prorogata delle stesse, mediante comunicazione scritta (cartacea o digitale). Qualora il Cliente non receda entro un (1) mese dalla data di comunicazione di tale variazione, le nuove CTE si intenderanno tacitamente accettate da parte del Cliente. Qualora al termine del periodo di applicabilità delle CTE non sia stata effettuata detta comunicazione da parte del Fornitore, le condizioni economiche si intenderanno tacitamente prorogate di anno in anno.

6.6 Il Cliente è tenuto al pagamento in favore del Fornitore di un contributo per spese di gestione amministrativa delle pratiche nel caso di esecuzione di prestazioni (GAS e/o EE) diverse dalla mera fornitura. Il corrispettivo applicato è commisurato al valore del contributo in quota fissa previsto dal TIV per il servizio di maggior tutela elettrica. Inoltre, verrà addebitato qualsiasi altro costo applicato dal distributore locale gas o elettrico per le prestazioni richieste dal Cliente. A titolo esemplificativo, rientrano le seguenti prestazioni: disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente, voltura, disattivazione/riattivazione a seguito di morosità, variazione di potenza.

6.7 Le fasce orarie F1, F2 ed F3 sono definite in conformità a quanto previsto nella Del. ARERA n. 181/06 e successive modifiche ed integrazioni. Le fasce orarie Peak ed Off Peak sono così definite: ore di "Peak" sono le ore comprese tra le 08:00 e le 20:00 di tutti i giorni dell'anno dal lunedì al venerdì; ore di "Off-Peak" sono le ore comprese tra le 00:00 e le 08:00 e tra le 20:00 e le 24:00 di tutti i giorni dal lunedì al venerdì e tutte le ore del sabato e della domenica dell'intero anno. Le ore "Piene" sono la somma di F1 ed il 70% di F2 così come sopra definite; ore "Vuote" sono la somma di F3 ed il 30% di F2 così come sopra definite. Resta inteso che ai fini della fatturazione per i PdP dotati di misuratore atto a rilevare esclusivamente i consumi per fasce orarie i consumi saranno fatturati come ore "Piene" ed ore "Vuote" così come sopra definite.

Art. 7 - LETTURA, CONTROLLO E VERIFICA DEI MISURATORI (solo per la fornitura di gas naturale)

7.1 Qualora il presente Contratto sia stato sottoscritto in sostituzione di una precedente fornitura di gas naturale, le rilevazioni dei prelievi presso il misuratore saranno oggetto di tempestiva autolettura da parte del Cliente, da effettuarsi in concomitanza con l'attivazione della somministrazione di cui al presente Contratto.

7.2 E' prevista la possibilità di autolettura degli strumenti di misura da parte del Cliente. Il Cliente che intenda procedere all'autolettura dovrà comunicare, con le modalità indicate nella fattura, i dati al Fornitore, il quale li comunicherà all'Impresa di Distribuzione. Tali dati potranno formare oggetto di conguaglio, previa validazione da parte dell'Impresa di Distribuzione e fatte salve eventuali rettifiche a seguito di effettiva lettura da parte dell'Impresa di Distribuzione.

7.3 Nel caso in cui non sia possibile, ovvero non sia agevole, effettuare la lettura del misuratore per cause imputabili al Cliente, il consumo potrà essere stimato secondo i profili tipo indicati dall'ARERA.

7.4 Il Cliente deve consentire la verifica tempestiva del proprio impianto e degli apparecchi installati. Le tubazioni, i contatori ed i relativi sigilli non devono essere manomessi od occultati. In caso di irregolarità, il Fornitore, l'Impresa di distribuzione e/o l'Impresa di trasporto, nell'esercizio dei rispettivi doveri, così come stabiliti dalle competenti Autorità, potranno far sospendere la somministrazione finché il Cliente non abbia ripristinato la situazione. Le eventuali spese di riattivazione saranno esclusivamente a carico del Cliente.

7.5 Le Parti possono richiedere la verifica, in contraddittorio tra loro, del funzionamento del misuratore. Se dalla verifica dovesse emergere uno scostamento, le Parti chiederanno che la ricostruzione dei prelievi venga effettuata dall'Impresa di Distribuzione in conformità alle normative vigenti. Gli eventuali errori in eccesso di misura, derivanti da qualsiasi causa e/o ragione, saranno oggetto di conguaglio nel momento in cui l'Impresa di Distribuzione definirà i quantitativi dovuti al termine della procedura di revisione. Resta inteso che non verranno comunque corrisposti interessi sugli eventuali conguagli.

7.6 Qualora il Cliente volesse controllare il corretto funzionamento del misuratore, ha l'onere di presentare una richiesta di verifica al Fornitore, secondo le modalità previste dalla Delibera 574/2013/R/gas del 12 dicembre 2013 RQDG. Poiché tale verifica ha dei costi, sarà cura del Fornitore comunicarli preventivamente al Cliente. Una volta ricevuta la conferma del Cliente in merito a tali costi, il Fornitore trasmetterà la richiesta di verifica all'Impresa di Distribuzione entro 2 (due) giorni lavorativi.

7.7 Il Cliente prende atto che tutti i dati di misura sono a disposizione del Fornitore solo subordinatamente alla messa a disposizione degli stessi da parte dell'impresa di distribuzione, in quanto responsabile delle letture effettive del misuratore, con cadenza almeno annuale.

Art. 8 - MODALITÀ DI PRELIEVO E DI IMPIEGIO DEL GAS (solo per la fornitura di gas)

8.1 La fornitura del gas è effettuata a deflusso libero, misurato dal contatore. Il gas verrà consegnato in corrispondenza del PDR tra l'impianto di proprietà del Distributore o gestito dal Distributore e dell'impianto di proprietà o gestito dal Cliente a valori di pressione resi disponibili dall'azienda distributrice e previsti dal Codice di Rete di Distribuzione. Eventuali richieste di intervento inerenti il gruppo di misura, ad eccezione del pronto intervento, devono essere indirizzate a Forini, la quale si farà carico di veicolare al Distributore responsabile del servizio in conformità con la normativa in tema di qualità commerciale (Del. 574/2013/R/gas - RQDG). Il Fornitore, per il PDR provvederà a stipulare il contratto di distribuzione gas e, ai sensi della Del. 574/2013/R/gas - RQDG, si impegna, in relazione alle esigenze manifestate dal Cliente e nell'interesse di quest'ultimo, a richiedere al Distributore l'esecuzione di attività relative alla gestione del PDR, quali, a titolo esemplificativo, spostamento del gruppo di misura, verifica della pressione della fornitura, verifica del funzionamento del gruppo di misura.

8.2 Non sono consentiti prelievi eccedenti la potenzialità massima del PDR in funzione della capacità oraria del misuratore o di qualunque altro parametro tecnico del distributore del gas. In ogni caso il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente eventuali richieste di maggiori volumi e/o capacità giornaliere nei tempi previsti dalle deliberazioni di ARERA, affinché possa eventualmente procedere con le opportune richieste e la riformulazione dei prezzi in vigore.

8.3 La fornitura sarà effettuata alle condizioni tecniche e secondo i livelli di qualità previsti dalla vigente normativa. Gli aspetti tecnici concernenti la riconsegna dell'energia elettrica quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tensione, frequenza, continuità del servizio, interruzioni programmate o accidentali della fornitura da parte del Distributore Locale, micro interruzioni, buchi di tensione, gestione del collegamento ecc. rientrano nelle esclusive responsabilità del Distributore Locale, pertanto il Cliente esonererà il Fornitore stesso da ogni responsabilità al riguardo. Le interruzioni temporanee totali o parziali della fornitura non sono imputabili al Fornitore e pertanto non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o risarcimento né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto.

8.4 Il gas non può essere utilizzato dal Cliente in luoghi e per usi diversi da quelli stabiliti nel Contratto, né potrà essere trasferito a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna, né comunque ceduto a terzi.

8.5 Il Cliente si impegna a comunicare immediatamente e per iscritto al Fornitore ogni variazione intervenuta nei dati riportati nella Proposta di Contratto ed in particolare nell'uso del gas naturale.

8.6 Il Cliente è tenuto ad utilizzare il gas naturale in conformità alle regole di prudenza e sicurezza. Il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per qualsiasi incidente occorso al Cliente o a terzi in conseguenza dell'uso del gas naturale in modo improprio o senza l'osservanza delle norme di prudenza e sicurezza, o comunque dovuto alla non rispondenza alle norme tecniche degli impianti del Cliente stesso.

8.7 Gli impianti e gli apparecchi del Cliente dovranno rispondere in ogni momento ai requisiti stabiliti dalle norme vigenti in materia. Il Fornitore non risponderà dei danni subiti dal Cliente per la manutenzione programmata degli elementi di rete ovvero in conseguenza di disservizi.

Art. 9 - APPARECCHIATURE SITUATE PRESSO IL CLIENTE (solo fornitura gas)

9.1 Gli impianti e gli apparecchi situati a valle del Misuratore, ossia oltre il punto di raccordo di uscita, sono del Cliente.

9.2 Gli impianti e gli apparecchi del Cliente debbono risultare conformi alle norme di legge e di sicurezza vigenti e il loro uso non deve provocare disfunzione alla rete di distribuzione.

Il Cliente si impegna pertanto a mantenere gli impianti e gli apparecchi in condizioni di sicurezza in conformità alla normativa vigente.

9.3 Il Fornitore può far effettuare in ogni momento verifiche, anche su indicazione dell'Impresa di Distribuzione, e, qualora si riscontrassero delle irregolarità, potrà sospendere la fornitura per tutto il tempo necessario al Cliente per l'adeguamento degli impianti.

In nessun caso, il Fornitore è responsabile per i danni che possano derivare da guasti o da irregolare funzionamento degli impianti, fermo restando quanto previsto dall'art. 18.

Art. 10 - GRUPPI DI MISURA SITUATI PRESSO IL CLIENTE (fornitura energia elettrica)

10.1 Il Contatore Elettrico e i relativi sigilli sono di proprietà del Distributore Locale. Il Cliente è costituito custode del Contatore Elettrico e risponde della sua sottrazione, distruzione e di qualunque eventuale danno arrecato allo stesso e agli apparecchi accessori installati presso di lui; è fatto divieto assoluto al Cliente di spostare il Contatore Elettrico dal luogo in cui è stato collocato.

10.2. Nel caso di Contatore Elettrico installato presso il Cliente, questi si impegna a consentire al personale del Fornitore, al personale del Distributore Locale o ad altro personale da questi incaricato, nei limiti della competenza di ciascuno, l'accesso alla proprietà privata per effettuare le normali operazioni di servizio quali: a) lettura; b) controllo; c) chiusura e sostituzione del Contatore Elettrico; d) verifica delle condizioni di sicurezza della fornitura; e) disalimentazione o sospensione per motivi di carattere tecnico o morosità. Qualora il Cliente si opponga o l'accesso venga in qualche modo impedito, il Distributore Locale può, previa diffida formale, sospendere la fornitura disalimentando il punto di prelievo.

10.3 Sono impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del punto di prelievo. Essi debbono corrispondere alle disposizioni di legge vigenti e il loro uso non deve provocare disturbi alla rete del Distributore Locale competente. Il Distributore Locale può effettuare verifiche e, qualora dovessero risultare delle irregolarità sugli impianti del Cliente, può sospendere il servizio di trasporto disalimentando il punto di consegna per il tempo occorrente al Cliente per adeguare gli impianti stessi. Il Distributore Locale si riserva di richiedere il risarcimento di qualsiasi danno conseguente al mancato adeguamento. Restano a carico del Cliente finale gli oneri per l'adeguamento dei propri impianti ed apparecchi in conseguenza delle eventuali modifiche delle modalità di fornitura.

Art. 11 - USO DELL'ENERGIA ELETTRICA

11.1 Impianto Interno agli edifici deve essere eseguito e mantenuto a regola d'arte, a cura e spese del Cliente, da una ditta installatrice.

11.2 Qualora, a seguito di accertamenti eseguiti dal Distributore Locale sull'impianto Interno questo non risultasse conforme alla vigente normativa tecnica o alle disposizioni di sicurezza eventualmente previste, il Fornitore non potrà attivare la fornitura e, se già attiva, dovrà chiederne la sospensione per il tempo occorrente per adeguare l'impianto medesimo.

Resta inteso che, a seguito dello svolgimento delle suddette verifiche, il Fornitore non assume alcuna responsabilità in merito al funzionamento e alla sicurezza dell'impianto Interno del Cliente, né in merito ad eventuali dispersioni o perdite per cause allo stesso non imputabili.

11.3 Il Cliente potrà utilizzare l'energia elettrica erogata, rispettivamente, per le categorie d'uso e gli usi domestici/non domestici dichiarati negli Allegati al presente Contratto.

11.4 Il Cliente non può cedere a terzi l'energia elettrica, né può utilizzarla per usi e in luoghi diversi da quelli indicati nella Proposta di Contratto e negli Allegati, né può essere utilizzati in ambienti non conformi alle norme vigenti o in assenza delle autorizzazioni richieste per specifiche tipologie di impianti o di utilizzazioni. In ogni caso, il Cliente si impegna ad utilizzare l'energia elettrica secondo le regole di prudenza e sicurezza e, comunque, nel rispetto della normativa vigente. Resta inteso che il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per incidenti e, segnatamente, per incendi o esplosioni occorsi al Cliente o a terzi in conseguenza dell'uso dell'energia elettrica in modo improprio o senza l'osservanza delle norme di prudenza e sicurezza. In ogni caso, l'energia elettrica non potrà essere utilizzata presso siti diversi da quelli contrattualmente previsti, né potrà essere ceduta, sotto qualsiasi forma, a terzi. Il Cliente è tenuto, e si impegna, a utilizzare l'energia elettrica nel pieno rispetto di quanto stabilito nel Contratto, assumendosi, in caso contrario, ogni responsabilità derivante dall'eventuale uso diverso e/o improprio.

Art. 12 - TRASPORTO - GESTIONE DELLA CONNESSIONE - DISPACCIAMENTO (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica)

12.1 Il Fornitore, con riferimento al POD oggetto del Contratto, provvederà a stipulare, per conto del Cliente, i contratti di trasmissione, distribuzione e dispacciamento dell'energia elettrica. A tal fine il Cliente conferisce sin d'ora al Fornitore, a titolo gratuito, mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c.. Il Fornitore si impegna, in relazione alle esigenze manifestate dal CLIENTE e nell'interesse di quest'ultimo, a richiedere al Distributore Locale l'esecuzione di attività relative alla gestione del POD, quali, a titolo esemplificativo, aumento di potenza, spostamento del gruppo di misura (contatore), ecc. Il Cliente potrà reperire l'apposita modulistica facendone richiesta al Servizio Clienti del Fornitore e/o sul sito internet <https://actonenergia.forini.com/>

12.2 Il Cliente sarà tenuto al pagamento dei contributi di competenza del Distributore Locale previsti per le singole prestazioni dall'Allegato C della Del. ARG/elt 654/15 e successive modifiche ed integrazioni.

12.3 Il Cliente conferisce al Fornitore, a titolo gratuito, mandato con rappresentanza per la sottoscrizione del "Contratto per il Servizio di Connessione alla Rete Elettrica", denominato anche "Condizioni Tecniche relative al servizio di trasporto", allegato al contratto di trasporto.

12.4 Il Fornitore non sarà ritenuto responsabile di alcuna interruzione o irregolarità della fornitura, ivi comprese le sospensioni della stessa dovute ad attività di manutenzione, riparazione, guasti agli impianti di proprietà del Distributore, manomissione del contatore. In nessuno dei suddetti casi il Cliente avrà diritto al risarcimento di danni né quanto sopra potrà costituire motivo di anticipata risoluzione del CONTRATTO. Nei casi di manomissione del contatore, il Contratto si intende sospeso, fatta salva la fatturazione degli oneri passanti, che il Distributore dovesse fatturare al Fornitore.

Art. 13 - MODALITÀ DI CALCOLO DEI CORRISPETTIVI DEL GAS E DELL'ENERGIA ELETTRICA

13.1 La fatturazione dei corrispettivi per il gas avviene sulla base dei consumi rilevati a cura dell'Impresa di Distribuzione ovvero con autolettura del Cliente ovvero, in assenza di questa, sulla base della stima del Fornitore. I volumi di gas naturale considerati ai fini della fatturazione sono espressi in Smc. In caso di esito negativo del tentativo di lettura da parte dell'Impresa di Distribuzione, verranno utilizzati ai fini della fatturazione i dati storici di quest'ultima.

13.2 I corrispettivi unitari saranno espressi in euro e arrotondati con criterio commerciale alla seconda cifra decimale. I corrispettivi vengono applicati ai volumi espressi in Smc e in kwh determinati ai sensi delle disposizioni dell'ARERA relative alla misurazione ai fini della fatturazione. Gli importi così ottenuti saranno espressi in euro con arrotondamento con criterio commerciale alla seconda cifra decimale.

13.3 La fatturazione dei corrispettivi per l'energia elettrica fornita avviene sulla base dei dati di prelievo dei siti resi disponibili dall'Impresa di Distribuzione competente, nel rispetto del contratto per il servizio di trasmissione e distribuzione e della relativa normativa vigente. Qualora tali dati non dovessero essere disponibili, la fatturazione può avvenire sulla base di consumi presunti e stimati dal Fornitore in base ai consumi storici del Cliente, ovvero della potenza indicata in Contratto e delle modalità d'uso dell'energia.

13.4 Nel caso in cui venga accertato il mancato o irregolare funzionamento del contatore oltre ai limiti stabiliti dalla normativa tecnica vigente, il Distributore provvederà alla ricostruzione dei consumi e il Fornitore in conseguenza comunicherà per iscritto al Cliente l'esito della verifica richiesta, provvedendo agli eventuali e conseguenti addebiti o accrediti. Il Fornitore si riserva di addebitare al Cliente eventuali importi addebitati dal Distributore, per la quota di competenza, ai fini della ricostruzione dei consumi.

Art. 14 - IMPOSTE

14.1 Eventuali sanzioni e/o oneri eventualmente dovuti dal Fornitore all'Amministrazione Finanziaria a causa di mancate dichiarazioni o di dichiarazioni inesatte o incomplete che il Cliente è tenuto a rendere a Forini S.p.A., saranno oggetto di rivalsa da parte di quest'ultima nei confronti del Cliente stesso. Tali sanzioni e/o oneri saranno eventualmente addebitati al Cliente.

Art. 15 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE, PAGAMENTI E DEPOSITO CAUZIONALE.

15.1 Le fatture relative alla somministrazione di energia elettrica e gas naturale saranno emesse in conformità alla deliberazione ARERA 463/2016 e s.m.i. allegato "A" Tabella 1, e alla normativa tempo per tempo vigente.

15.2 La fatturazione avverrà di norma su base mensile. In assenza di comunicazione dei dati di consumo o di autolettura (solo per il gas), il Fornitore effettuerà la fatturazione, a titolo di acconto e, salvo successivo conguaglio, sulla base dei dati ritenuti dal Fornitore più idonei tra i quali, a titolo esemplificativo, ma non limitativo: consumi storici o stimati, dati indicati dal Distributore o dal Cliente.

15.3 La fattura sarà predisposta in formato elettronico, anticipata via e-mail al Cliente e consultabile direttamente sul portale delle fatture. Il Cliente potrà chiedere l'invio cartaceo delle fatture, ma per l'attivazione di questo servizio deve richiederlo al call center del Fornitore. L'attivazione del servizio può essere revocata in qualunque momento: in tal caso verrà ripristinato l'invio delle fatture in formato

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO (CGC)

elettronico.

15.4 Il Fornitore si riserva: i) In caso di fornitura congiunta di energia elettrica e gas di emettere una fattura unica per i relativi consumi, il cui termine di scadenza del pagamento non potrà essere inferiore a 20 (venti) giorni; ii) di variare la periodicità di fatturazione previa comunicazione scritta al Cliente, anche con nota in fattura, con effetto dal primo ciclo di fatturazione utile, ovvero anche senza preavviso in casi eccezionali (a titolo esemplificativo ma non esaustivo manomissioni del contatore, errori contabili, ecc.).

15.5 Il pagamento deve aver luogo entro la data di scadenza indicata in ciascuna fattura e comunque nel rispetto dei termini prescritti dall'art. 7.1 Deliberazione ARERA n. 229/01 e s.m.i. Il pagamento potrà essere effettuato attraverso addebito diretto sul conto corrente bancario o postale del Cliente (SEPA), o carte di credito oppure mediante bonifico bancario o bollettini postali.

15.6 Qualora il Cliente domestico non scelga, quale modalità di pagamento la procedura SEPA, il Fornitore si riserva la facoltà di richiedere allo stesso il versamento, con addebito sulla prima fattura emessa, di un deposito cauzionale a garanzia di ciascuna fornitura, in misura pari a quanto previsto dalla ARERA per l'energia elettrica, nella delibera 200/99 e successive modifiche e integrazioni, Allegato A alla delibera 301/2012/R/eeI (TIV).

15.7 Qualora nel corso delle forniture, in caso di morosità del Cliente, l'importo del deposito sia incamerato in tutto o in parte dal Fornitore, il Cliente sarà tenuto a ricostituirlo con addebito sulla prima fattura utile.

15.8 Il Fornitore si riserva comunque di addebitare al Cliente l'importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura SEPA non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. Resta salva la restituzione del deposito in caso di successiva attivazione della procedura SEPA.

15.9 Per i clienti non domestici, Forini S.p.A. potrà, in ogni momento, al fine di garantirsi l'esatta esecuzione da parte del Cliente delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto: (i) contrarre polizze assicurative; e/o (ii) cedere in massa i crediti derivanti dall'esecuzione del Contratto a primaria società di factoring; e/o (iii) provvedere a strutturare ogni altra forma di garanzia di qualsivoglia natura e/o tipo. In tali ipotesi il Cliente non domestico, prestando sin d'ora il proprio consenso, si obbliga a sottoscrivere tutta la documentazione che sarà richiesta da Forini S.p.A. e/o dalla compagnia assicurativa e/o dalla società di factoring e/o da altro ente per la cessione in massa dei crediti e/o per la stipula di ogni altra forma di garanzia.

Nell'ipotesi in cui fosse impossibile contrarre polizze assicurative o cedere il credito a primaria società di factoring, ovvero per altro qualsivoglia motivo, o il Fornitore decidesse di operare diversamente, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto, Forini S.p.A., a sua insindacabile scelta, potrà richiedere al Cliente: (a) il versamento di un deposito cauzionale infruttifero per l'importo pari ad un quarto della migliore stima dei corrispettivi dovuti dal Cliente per un anno di consumi (di seguito il "Deposito Cauzionale"). Il Deposito Cauzionale sarà addebitato al Cliente con fattura emessa dal Fornitore. Il Deposito Cauzionale verrà restituito al Cliente al termine del Contratto qualora il Cliente abbia adempiuto esattamente a tutte le obbligazioni dallo stesso derivanti; (b) il rilascio a favore del Fornitore di una fideiussione bancaria a prima richiesta, senza eccezioni, valida per dodici mesi e tacitamente rinnovabile per periodi di uguale durata almeno sino al termine del secondo mese successivo alla data di cessazione del Contratto e conforme al testo che sarà reso disponibile dal Fornitore, per l'importo pari ad un quarto della migliore stima dei corrispettivi dovuti dal Cliente per un anno di consumi (di seguito la "Fideiussione"). In tale ipotesi il Cliente si obbliga sin da ora a sottoscrivere tutta la documentazione che sarà eventualmente richiesta dalla banca per la costituzione della Fideiussione bancaria a prima richiesta senza eccezioni. Il Deposito Cauzionale e la Fideiussione devono essere rilasciati a favore del Fornitore entro 10 (dieci) giorni dall'invio, a mezzo fax da parte del Cliente, della Proposta di Contratto e delle CTE e, comunque, prima della data di decorrenza del servizio di fornitura, ovvero, se richiesta a fornitura già iniziata, entro 10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta del Fornitore. In caso di utilizzo della garanzia in tutto o in parte nel corso della esecuzione del Contratto, il Cliente è tenuto a reintegrare la garanzia fino all'importo richiesto dal Fornitore entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall'avvenuta escussione. Nello stesso modo, in caso di nullità, annullabilità, inefficacia o invalidità della garanzia, il Cliente è tenuto a ricostituirli alle medesime condizioni previste nel Contratto entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla richiesta del Fornitore.

15.10 In caso contrario, il Cliente sarà tenuto a versare, a titolo di garanzia delle obbligazioni assunte e tramite addebito in fattura, secondo i termini ivi indicati, un deposito cauzionale di importo pari a: I) per la fornitura di energia elettrica ad uso domestico, € 75,00 (euro settantacinque/00), per la fornitura di energia elettrica ad uso non domestico un importo pari al massimo ad una mensilità di consumo medio annuo al netto delle imposte. II) per la fornitura di gas ad uso domestico, € 75,00 (euro settantacinque/00), per la fornitura di gas ad uso non domestico un importo pari al massimo ad una mensilità di consumo medio annuo al netto delle imposte.

15.11 L'importo versato a titolo di deposito cauzionale verrà restituito, maggiorato degli interessi legali maturati, con la fattura di chiusura, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute.

15.12 Il pagamento delle fatture emesse non può essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione.

15.13 Sono a carico del Cliente e vengono inclusi in fattura i tributi, le imposte e ogni ulteriore onere fiscale comunque inerenti la somministrazione, salvo che non siano espressamente posti dalla vigente normativa a carico del Fornitore. Sono, altresì, a carico del Cliente eventuali conguagli dei corrispettivi per i servizi di rete sopportati dal Fornitore. Tali conguagli saranno addebitati al Cliente con il primo ciclo di fatturazione utile.

15.14 Il Fornitore si riserva di non emettere fattura per importi inferiori o uguali ad € 10,00 (dieci/00 euro) e di sommare detti importi a quelli della fattura successiva.

Art. 16 - RITARDO NEI PAGAMENTI DELLE BOLLETTE E SOSPENSIONE/RIATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

16.1 In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento rispetto al termine fissato nella bolletta, verranno applicati al Cliente, sugli importi non pagati, interessi di mora calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento fissato dalla BCE (Banca Centrale Europea), così come definito ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 213/1998 (pubblicato in GURI n. 157 dell'8/7/1998), aumentato di 3,5 punti percentuali, dalla data di scadenza alla data di effettivo pagamento, oltre le spese documentabili che il Fornitore avrà sostenuto per il recupero del proprio credito, in accordo con la normativa vigente.

16.2Ai Clienti non qualificabili come Consumatori ai sensi del Codice del Consumo e fatto salvo il rimborso delle eventuali maggiori spese di esazione sostenute da Forini, in caso di ritardato pagamento verranno applicati, sugli importi fatturati, interessi moratori pari a quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2002, per ogni giorno di ritardo e senza necessità di formale messa in mora da parte di Forini, salvo diverso accordo tra le Parti. In aggiunta a quanto sopra, in caso di mancato pagamento della bolletta nei termini indicati nella stessa, Forini S.p.A. si riserva la facoltà di applicare un addebito per la gestione del ritardato pagamento, a titolo di penale pari a € 15,00 (quindici/00) per ogni mese di ritardo.

16.3 Ai Clienti qualificabili come Consumatori ai sensi del Codice del Consumo e fatto salvo il rimborso delle eventuali maggiori spese di esazione sostenute da Forini S.p.A., in caso di ritardato pagamento verrà applicato un tasso di interesse moratorio pari al tasso BCE aumentato di 3,5 punti percentuali. In aggiunta a quanto sopra, in caso di mancato pagamento della bolletta nei termini indicati nella stessa, Forini S.p.A. si riserva la facoltà di applicare un addebito per la gestione del ritardato pagamento: in caso di ritardato pagamento da 0 a 10 giorni, non verrà applicato nessun addebito; in caso di ritardato pagamento da 11 a 25 giorni, verrà applicato un addebito pari all'1% (uno per cento) dell'importo insoluto; in caso di ritardato pagamento pari o superiore a 26 giorni, verrà applicato un addebito pari al 3% (tre per cento) dell'importo insoluto.

16.4 In caso di mancato, ritardato o parziale pagamento, Forini S.p.A. si riserva inoltre il diritto, ai sensi dell'Art. 1194 cod. civ. di imputare i pagamenti ricevuti dal Cliente, nell'ordine: (a) agli interessi moratori maturati alla data dell'incasso; (b) alle maggiori spese di esazione; (c) al capitale, indipendentemente all'imputazione di somme indicate dal Cliente all'atto del pagamento.

16.5 Sempre in caso di omesso, ritardato o parziale pagamento anche di una sola o più fatture e/o mancata o invalida costituzione o ricostituzione della garanzia, ove richiesta ai sensi del successivo Articolo 15, Forini S.p.A. si riserva la facoltà di inviare al Cliente, a partire dal decimo giorno successivo alla data di scadenza del pagamento indicata nella bolletta, formale avviso di costituzione in mora mediante comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. In ipotesi di inadempimento da parte del Cliente entro il termine ultimo indicato nella suddetta comunicazione, non inferiore a 20 (venti) giorni solari dall'emissione della stessa comunicazione, è facoltà di Forini S.p.A. richiedere la sospensione della fornitura al distributore locale competente. Nel caso di Cliente alimentato a bassa tensione (BT) il Fornitore avrà la facoltà di richiedere la sospensione della fornitura decorso il termine di 25 (venticinque) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora, restando inteso che, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, l'intervento di sospensione della fornitura sarà anticipato da un periodo di 15 (quindici) giorni - in cui la potenza

sarà ridotta ad un livello pari al 15% (quindici per cento) della potenza disponibile - e che, decorso tale periodo di riduzione della potenza, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della fornitura.

Nel caso di Cliente diverso da quello alimentato in BT, il Fornitore avrà la facoltà di richiedere la sospensione della fornitura decorso il termine di 40 (quaranta) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora. La richiesta di sospensione della fornitura sarà inviata al distributore decorso un termine non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi dal termine ultimo di pagamento. Il Cliente, al fine di interrompere le procedure previste in caso di morosità, rispettivamente dal TIMG e dal TIMOE, deve comunicare l'avvenuto pagamento entro il termine indicato nell'avviso di costituzione in mora, inviando al Fornitore copia del relativo bollettino di pagamento secondo le modalità indicate nel medesimo avviso.

16.6 A seguito del pagamento da parte del Cliente dell'insoluto/i e della relativa comunicazione dell'avvenuto pagamento delle medesime somme mediante idonea documentazione, il Fornitore provvederà a richiedere all'impresa di distribuzione la riattivazione della fornitura, con le tempistiche e modalità previste dall'art. 45 della RQDC per la fornitura di Gas Naturale e con le modalità e tempistiche di cui all'art. 90 del TIQE per la fornitura di Energia Elettrica. Forini S.p.A. potrà richiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della somministrazione nel limite dell'ammontare previsto dalla normativa vigente.

16.7 A seguito della sospensione della fornitura, a fronte del perdurante inadempimento del Cliente, il fornitore avrà facoltà, in qualunque momento, di dichiarare risolto il Contratto per inadempimento del Cliente finale ai sensi dell'art. 1456 c.c., potendo richiedere al Distributore competente: i) la risoluzione contrattuale per morosità del PDR; ii) la rimozione del POD moroso dal Contratto di trasporto e dispacciamento.

16.8 Ove non sia stato possibile eseguire la chiusura del PDR o del POD, il Fornitore potrà ricorrere, previa valutazione di fattibilità, all'interruzione della fornitura anche sotto forma di lavoro complesso, ponendo i relativi oneri a carico del Cliente. L'esecuzione dell'intervento comporterà la risoluzione del Contratto. I costi dell'intervento di interruzione e di ripristino dell'alimentazione saranno addebitati al Cliente.

16.9 Fermo quanto previsto ai precedenti commi, con la sottoscrizione del Contratto il Cliente assume l'obbligazione di consentire all'impresa di distribuzione di accedere ai locali in cui è ubicato l'impianto di misura al fine di porre in essere la disalimentazione del punto di fornitura in caso di inadempimento.

16.10 Ove non sia possibile eseguire l'intervento di interruzione della fornitura: - per il Gas Naturale, il Fornitore potrà richiedere all'impresa di distribuzione, previa risoluzione del Contratto di fornitura per inadempimento del Cliente ai sensi dell'art. 1456 c.c., la Risoluzione contrattuale per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna, in conformità alle previsioni di cui all'art. 13 del TIMG; in tale caso il Fornitore sarà tenuta a trasmettere al distributore competente, per agevolare le iniziative giudiziarie da intraprendere: i) copia delle fatture non pagate; ii) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente finale; iii) copia della risoluzione del Contratto con il Cliente finale; iv) copia del Contratto di fornitura o dell'ultima fattura pagata; v) documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente finale. La risoluzione del Contratto avrà effetto a partire dalla data di attivazione del servizio di default; - per l'Energia Elettrica, il Fornitore potrà procedere, previa risoluzione del Contratto di fornitura per inadempimento del Cliente finale ai sensi dell'art. 1456 c.c., a comunicare al SII la risoluzione contrattuale ai sensi del Titolo II dell'Allegato B alla Delibera 487/2015/R/ del 14/10/2015. La risoluzione avrà effetto a partire dalla data di attivazione del servizio di Maggior Tutela o di Salvaguardia.

16.11 In deroga a quanto sopra, il Fornitore potrà sospendere la fornitura anche senza preavviso: i. per cause oggettive di pericolo; ii. per appropriazione fraudolenta dell'Energia Elettrica e/o del Gas Naturale, ivi compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per mancato pagamento della bolletta, la manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura o di utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto.

16.12 Clienti non disalimentabili - Nel caso di Clienti definiti non disalimentabili ai sensi della normativa vigente, decorso il termine ultimo di pagamento indicato nell'avviso di costituzione in mora di cui al precedente Articolo 16.5 senza che il Cliente fornisca idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento della fattura insoluta, il Fornitore avrà facoltà di dichiarare risolto il Contratto di fornitura per inadempimento del Cliente ai sensi dell'art. 1456 c.c., e potrà procedere, per l'Energia Elettrica a risolvere il Contratto di trasporto e dispacciamento ai sensi dell'art. 24 del TIMOE, per la fornitura di Gas Naturale a richiedere al Distributore la Risoluzione contrattuale per morosità relativa a un punto di riconsegna non disalimentabile ai sensi dell'art. 16 del TIMG. L'impresa di distribuzione provvederà ad attivare rispettivamente, per il POD moroso i servizi di Maggior tutela o di Salvaguardia, per il PDR moroso il Servizio di ultima istanza (FUI) o, qualora ne sia impossibile l'attivazione, il servizio di Default.

16.13 Qualora il Cliente receda dal Contratto per cambio fornitore senza adempiere ai propri obblighi di pagamento, il Fornitore si riserva, sussistendone le condizioni, la possibilità di presentare al Sistema Indennitario, regolato dal TISIND, richiesta di indennizzo costituita dall'applicazione in fattura, da parte del nuovo fornitore entrante, del corrispettivo CMOR.

16.14 Nel caso di Clienti Energia Elettrica domestici e non domestici alimentati in BT e di Clienti Gas domestici (compresi i condomini con uso domestico con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno) e non domestici con consumi non superiori a 50.000 Smc/anno qualora si verifichino le condizioni previste dal TISIND di attivazione del Sistema Indennitario, il Fornitore è obbligata ad applicare al Cliente, nella prima fatturazione utile, il corrispettivo CMOR relativo a corrispettivi non pagati al precedente fornitore di energia.

16.15 Rimane salvo il diritto del Fornitore di richiedere il risarcimento del danno nelle ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento del Cliente.

Art. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO

17.1 Il Fornitore potrà cedere il presente Contratto, dandone avviso al Cliente, che presta sin d'ora e irrevocabilmente il proprio preventivo consenso, ad altre società autorizzate alla vendita di energia elettrica ai sensi della normativa vigente che assicurino altresì l'invarianza dei diritti del Cliente e i livelli di qualità del servizio, fermo comunque il diritto di recesso, da parte del Cliente, di cui all'art. 4.4. La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione inviata dal Fornitore. Il Fornitore potrà effettuare tale comunicazione in forma scritta con qualunque mezzo.

17.2 È fatto espresso divieto al Cliente di cedere il presente Contratto senza il preventivo consenso scritto da parte del Fornitore.

17.3 Il Fornitore si riserva altresì la facoltà di cedere il credito/i crediti derivante/i dal presente Contratto a banche, istituti assicurativi, società di recupero crediti e/o a società di factoring, nonché delegare pagamenti. Il Cliente s'impegna sin d'ora ad accettare, come accetta, l'eventuale cessione del credito da parte del Fornitore obbligandosi a fornire ogni documentazione utile e necessaria al corretto perfezionamento ed esecuzione della cessione.

Art. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

18.1 Il Fornitore può risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, mediante dichiarazione inviata o a mezzo PEC o per raccomandata a/r, nei seguenti casi:

- parziale pagamento delle fatture o ritardato pagamento delle stesse superiore a 40 (quaranta) giorni ferma restando l'applicazione degli interessi di mora;
- qualora venga revocata la procedura SDD, ove richiesta dal Fornitore;
- mancata o invalida costituzione o ricostituzione delle eventuali garanzie (deposito cauzionale) da parte del Cliente se richieste e dovute ai sensi dell'art. 15 delle CGC;
- prelievo fraudolento di energia elettrica o gas naturale da parte, o a beneficio, del CLIENTE. In tali casi il Fornitore si riserva la facoltà di adire per vie legali;
- violazione da parte del CLIENTE degli obblighi a suo carico, con particolare riferimento agli obblighi previsti dai precedenti artt.10 e 11 delle CGC;
- realizzazione e/o manutenzione degli impianti interni del Cliente in maniera non conforme alla normativa vigente e/o costitutivo pericolo per l'incolumità pubblica;
- impedimento o mancato consenso all'accesso ai tecnici dei rispettivi distributori ai gruppi di misura che causa l'impossibilità da parte del Distributore di eseguire la sospensione della fornitura;
- disattivazione di tutti i PDR/POD di cui al presente Contratto.

18.2 Il Fornitore si riserva di risolvere il presente Contratto, qualora il Cliente risulti moroso per almeno due fatture anche non consecutive.

18.3 Il Cliente avrà facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'art.1456 c.c. mediante dichiarazione inviata a mezzo PEC o raccomandata a/r, in caso di impossibilità di procedere alla consegna di gas naturale e/o di energia elettrica in conseguenza di eventi causati da colpa del Fornitore, senza che ciò implichi alcuna responsabilità del Fornitore.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO (CGC)

18.4 In caso di risoluzione del Contratto, l'attivazione del Servizio di Ultima Istanza sarà onere dell'Impresa di Distribuzione.

18.5 (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica) Fermo restando quanto previsto dall'art. 19 delle Condizioni Generali di Contratto, nel caso in cui il POD oggetto della fornitura di energia elettrica per uso domestico risulti associato in realtà ad un'utenza in Bassa Tensione per altri usi, il Contratto si intenderà risolto di diritto mediante semplice invio al Cliente, da parte del Fornitore, di comunicazione a mezzo PEC o raccomandata a/r, fatta salva la possibilità per il Cliente di proseguire il rapporto di somministrazione mediante stipula di regolare contratto di fornitura business. In deroga a quanto previsto dalle CTE di fornitura, il Fornitore applicherà ai prelievi eventualmente già effettuati dal Cliente il prezzo corrispondente alla componente PED, come definita dalla Del. 156/07 (TIV) e successivi aggiornamenti e modifiche. Tale prezzo è da intendersi al netto delle componenti indicate all'art. 6, che saranno applicate e aggiornate secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle Autorità competenti.

ART. 19 - LIVELLI DI QUALITÀ, INDENNIZZI AUTOMATICI E RECLAMI

19.1 Il Fornitore si impegna ad applicare, ove previsti, gli indennizzi automatici stabiliti dall'ARERA per il mancato rispetto degli standard specifici di qualità commerciale ai sensi del Codice di Condotta Commerciale e del TIQV.

19.2 Per la violazione di standard specifici di qualità di competenza del Distributore, il Fornitore accrediterà al Cliente finale, nella prima fattura utile, l'indennizzo automatico ricevuto dal Distributore.

19.3 Il Fornitore si impegna alla rettifica di fatturazione, relativa a bollette già pagate, entro 60 (sessanta) giorni solari - 90 (novanta) giorni solari per le fatture con periodicità quadrimestrale, ovvero di 20 (venti) giorni solari nel caso di rettifica di doppia fatturazione.

19.4 In ogni caso e in ogni momento, il Cliente può inviare a Forini S.p.A. un reclamo o una richiesta di informazioni scritta, potendo utilizzare i moduli predisposti dal Fornitore e reperibili sul sito, oppure anche senza utilizzare i predetti moduli purché la comunicazione contenga almeno i seguenti elementi minimi necessari a consentire l'identificazione del Cliente finale che sporge reclamo e l'invio della risposta motivata scritta: a) nome e cognome; b) indirizzo di fornitura; c) indirizzo postale, se diverso dall'indirizzo di fornitura o di posta elettronica per l'invio della risposta scritta; d) il servizio cui si riferisce il reclamo scritto (elettrico, gas, entrambi); e) il codice alfanumerico identificativo del punto di prelievo dell'Energia Elettrica (POD) o di riconsegna del Gas Naturale (PDR), ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice Cliente; f) una breve descrizione dei fatti contestati; g) in caso di reclamo relativo alla fatturazione di importi anomali, dovrà essere indicato, da parte del Cliente, anche il dato dell'autolettura e la relativa data. I reclami e le richieste di informazioni andranno inoltrati Forini S.p.A. Viale del Popolo, n. 9 - 06083, Bastia Umbra (PG). In caso di reclamo il Fornitore invia al Cliente una risposta motivata non oltre 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione dello stesso.

19.5 In caso di mancato rispetto dei termini previsti agli Articoli 19.3 e 19.4, in conformità alla normativa vigente, verrà riconosciuto al Cliente un indennizzo automatico pari a € 25,00 (euro venticinque/00), L'indennizzo sarà di € 50,00 (euro cinquanta/00) se la prestazione avviene entro un tempo doppio rispetto a quanto sopra previsto, ma entro un tempo triplo, mentre sarà di € 75,00 (euro settantacinque/00) se avviene oltre un tempo triplo a quanto previsto. In ogni caso Forini S.p.A. si attiene a quanto prescritto dal TIQV. In caso di mancata raccolta del dato di misura secondo le previsioni stabilite dal TIV, per i Clienti titolari di un Punto di riconsegna dotato di misuratore accessibile, ivi inclusi gli smart meter, il Cliente riceve nella prima bolletta utile un indennizzo automatico di € 35,00 (euro trentacinque/00) riconosciuto dall'Impresa di Distribuzione, secondo le modalità e la decorrenza previste dalla normativa regolatoria in materia di qualità di servizi di distribuzione e misura del gas.

19.6 In caso di mancato rispetto delle tempistiche di costituzione in mora indicate al precedente Articolo 16.5, verrà riconosciuto al Cliente un indennizzo automatico pari a: € 30,00 (euro trenta/00) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità, o sia stata ridotta la potenza disponibile, senza preventivo invio della comunicazione di costituzione in mora; € 20,00 (euro venti/00) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità, o sia stata ridotta la potenza disponibile, in caso di: i) mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento (indicato all'Art. 16.5); ii) mancato rispetto del termine minimo (5 giorni lavorativi) tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta della sospensione della fornitura all'impresa distributrice competente.

19.7 In caso di mancato rispetto: a) del termine di emissione della fattura, di periodo previsto al precedente Articolo 5.2, il Fornitore riconoscerà al Cliente avente diritto l'indennizzo automatico previsto dall'art. 16 del TIF; b) dei termini di emissione della fattura di chiusura, previsti al precedente Articolo 15, il Fornitore riconoscerà al Cliente avente diritto l'indennizzo automatico previsto dall'art. 18 del TIF.

19.8 Se il reclamo inoltrato dal Cliente riguarda un caso di c.d. "contratto non richiesto" ai sensi e per gli effetti della Del. ARERA 153/2012/R/com, è necessario che il reclamo sia completo di copia della documentazione attestante la data di conoscenza del contratto non richiesto o dell'attivazione non richiesta. La data in cui il Cliente ha avuto conoscenza del contratto o dell'attivazione non richiesta è il decimo giorno solare successivo alla data in cui il Fornitore ha inviato la conferma del contratto, e ciò anche nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali qualora la conferma venga inviata successivamente alla conclusione del contratto stesso; la data di scadenza del pagamento della prima bolletta emessa dal venditore non richiesto, negli altri casi.

ART. 20 - RESPONSABILITÀ E FORZA MAGGIORE

20.1 Il Fornitore gestisce esclusivamente il servizio commerciale di vendita gas ed energia elettrica, la sua attività è estranea al servizio di distribuzione del gas e/o dell'energia elettrica, e ai danni o spese derivanti da eventuali disservizi relativi o connessi al servizio svolto dalla Impresa di Distribuzione gas e/o energia elettrica.

20.2 La somministrazione è erogata con continuità e può essere interrotta temporaneamente, in tutto o in parte, per cause di oggettivo pericolo, per ragioni di servizio, quali manutenzione, riparazione dei guasti sulla rete di trasporto e di distribuzione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi, nonché per motivi di sicurezza del sistema da parte dell'Impresa di Distribuzione.

20.3 Il Fornitore non risponde dei danni diretti e indiretti conseguenti a problemi tecnici concernenti la consegna dell'energia elettrica o del gas naturale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, interruzioni della continuità della somministrazione o del servizio di distribuzione e trasporto del gas naturale o di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, riduzioni della somministrazione di gas naturale o gas naturale non conforme alle specifiche di qualità e di pressione e, in generale, anomalie derivanti dalla gestione della connessione degli impianti del Cliente alla rete elettrica.

20.4 Il Fornitore non sarà, altresì, responsabile per sospensioni o interruzioni della somministrazione di gas naturale o di energia elettrica causati da eventi di Forza Maggiore tra cui si citano a titolo esemplificativo e non esaustivo: gli eventi naturali avversi, caso fortuito, leggi, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano alla stessa, in tutto o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità e controllo sulla somministrazione oggetto del Contratto, ivi compresa l'ARERA, scioperi, serrate ed ogni altra manifestazione a carattere industriale o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio ragionevole controllo, compreso la indisponibilità temporanea o meno del servizio di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale a livello nazionale e regionale, o della distribuzione a livello locale. Sarà considerata altresì causa di forza maggiore l'interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle forniture di gas naturale o di energia elettrica causate da fatti e/o atti dell'Impresa di Trasporto e/o dell'Impresa di Distribuzione.

20.5 Le interruzioni o limitazioni della somministrazione dovute alle predette cause o comunque non imputabili al Fornitore non comporteranno alcun risarcimento né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto.

20.6 Il Cliente si obbliga a tenere indenne e a manlevare il Fornitore per ogni contestazione o pagamento di oneri o danni che dovessero derivare allo stesso nell'ambito dell'espletamento dei servizi di cui al Contratto e che dipendano da fatti o comportamenti del Cliente.

ART. 21 - VARIAZIONI E DICHIARAZIONI

21.1 Il Cliente ha l'obbligo di comunicare tempestivamente le variazioni di residenza e le modifiche d'uso delle forniture e altre situazioni che comportino una diversa applicazione delle tariffe e/o delle imposte. Nel caso ciò non avvenga, il Fornitore potrà sospendere la somministrazione fino a che il Cliente non abbia regolarizzato la situazione.

21.2 Nel caso sussistano i requisiti per l'ammissione al regime di compensazione della spesa per la fornitura di Energia Elettrica sostenuta dai Clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al TIBEG, il richiedente la compensazione dovrà essere l'intestatario del Contratto di fornitura del punto di prelievo per il quale si richiede l'ammissione al regime di compensazione. Il Cliente in condizione di disagio fisico nella richiesta di ammissione alla compensazione verrà identificato come soggetto non interrompibile ai fini delle procedure di distacco programmato previste dal PESSE di cui alla deliberazione CIPE del 16/11/1979 e s.m.i.

21.3 Nel caso in cui il Cliente sia un condominio, è fatto obbligo all'amministratore dello stesso di comunicare le eventuali variazioni intervenute nella sua carica.

21.4 Qualora il Cliente che sottoscrive il Contratto non sia il proprietario dell'immobile, con la sottoscrizione della Richiesta, garantisce di aver ottenuto l'assenso del proprietario all'attivazione della/e fornitura/e e nei casi diversi dallo switching (ad es. nuova attivazione, voltura, subentro) è tenuto ad attestare, sotto la propria responsabilità rilasciando a Forini S.p.A. idonea documentazione in originale o copia autentica ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, anche ai sensi del DPR 455/2000, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare in favore della quale si richiede l'allacciamento.

ART. 22 - INTEGRAZIONI E MODIFICHE

22.1 Il Contratto si intende modificato di diritto mediante l'inserimento di clausole eventualmente imposte da ARERA ed al Cliente verrà data comunicazione in fattura o attraverso apposita informativa.

22.2 Fatto salvo quanto previsto al successivo comma, eventuali modifiche al Contratto dovranno essere proposte e accettate per iscritto.

22.3 Ai sensi del Codice di Condotta Commerciale durante la vigenza del Contratto e qualora ricorra giustificato motivo, il Fornitore si riserva la facoltà di variare unilateralmente le condizioni contrattuali, tramite comunicazione scritta da inviare o via PEC o raccomandata a/r - distinta e separata dal documento di fatturazione - con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni. Il suddetto termine decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del CLIENTE stesso, salvo diverso termine previsto da ARERA rispetto alla decorrenza delle variazioni stesse. Fatta salva prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato da parte dell'esercente la vendita. La predetta comunicazione, denominata "Proposta di modifica unilaterale del contratto" conterrà:

i) il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultanti dalla modifica proposta;

ii) l'illustrazione chiara completa e comprensibile, dei contenuti e degli effetti della variazione proposta;

iii) la decorrenza della variazione proposta;

iv) i termini e le modalità per la comunicazione da parte del Cliente dell'eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri in conformità alle previsioni di cui all'art. 13.3 comma d del Codice di Condotta Commerciale;

v) l'illustrazione che il Cliente finale di gas naturale, avente diritto al servizio non regolato di tutela, in alternativa alla facoltà di recedere, ha la facoltà di essere fornito dal medesimo esercente alle condizioni economiche e contrattuali del servizio regolato.

ART. 23 - DISPOSIZIONI VARIE

23.1 Il Cliente è consapevole che l'Energia Elettrica ed il Gas Naturale possono essere pericolosi qualora non siano usate le cautele più opportune che egli stesso si impegna a conoscere e a far osservare. In particolare, il Cliente dovrà utilizzare esclusivamente apparecchi omologati, rivolgersi per gli interventi periodici di manutenzione a personale abilitato e rispettare le norme di buona tecnica. In caso avverta odore di Gas Naturale non dovrà accendere luci, ma aprire le finestre e chiudere sia il rubinetto dell'impianto interno che quello a valle del PDR. Il Cliente si impegna inoltre a comunicare al distributore locale e agli Enti preposti eventuali situazioni di pericolo o necessità di manutenzione riscontrate sugli impianti a monte del POD/PDR.

23.2 Il Cliente è responsabile per difetto di manutenzione o incuria sugli impianti che comportino diminuzione di sicurezza e dispersione negli impianti a valle del POD/PDR. L'inosservanza di detto impegno darà facoltà a Forini S.p.A. di sospendere la somministrazione e di esperire ogni ulteriore azione a salvaguardia degli interessi della medesima.

23.3 Tutti i contatori sono muniti di apposito sigillo di garanzia e rimangono di proprietà del distributore locale. Il Cliente ha l'onere di accertare che il contatore sia sigillato e mantenuto tale ed ha l'obbligo di comunicare immediatamente ogni necessità manutentiva.

23.4 La manomissione dei sigilli e qualunque altra infrazione destinata a turbare il regolare funzionamento dei contatori, nonché qualsiasi artificio di prelievo fraudolento, danno luogo a conguaglio dei consumi non misurati, determinati con un'opportuna stima, all'addebito di tutte le spese, e possono dar luogo ad azione giudiziaria contro il Cliente e alla sospensione della somministrazione che in caso di fornitura di Gas potrebbe avvenire anche senza preavviso. Gli incaricati di Forini S.p.A. e/o del distributore locale avranno diritto di accedere ai contatori in qualsiasi momento per la verifica dello stato degli stessi. In caso di guasto o di blocco del contatore, il Cliente deve comunicarlo immediatamente al Fornitore. In questo caso ed in quello in cui l'avaria sia riscontrata dal personale incaricato, si provvederà alla sostituzione dei contatori ed ai conguagli dei consumi ai sensi della normativa vigente.

23.5 Il Cliente e/o il Fornitore possono richiedere la verifica della regolarità di misurazione del contatore. Se gli errori di misura riscontrati dalla verifica saranno compresi nelle tolleranze previste dalla normativa tecnica vigente al momento della verifica, il contatore sarà ritenuto regolare e non si procederà ad alcuna rettifica dei consumi. In caso contrario, si procederà alla ricostruzione dei consumi, secondo le norme previste dall'ARERA e si effettueranno i necessari riaddebiti/riaccrediti.

23.6 Registrazione in caso d'uso: il Contratto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2° del D.P.R. 26 agosto 1986, n. 131. L'imposta di registro è, comunque, dovuta in misura fissa ai sensi dell'articolo 1, lettera B, della Tariffa, parte seconda, allegata al suddetto D.P.R., in quanto le relative prestazioni saranno assoggettate ad I.V.A. e sarà a carico della Parte che con il proprio comportamento renda necessaria la registrazione. Il Cliente che utilizza, anche occasionalmente, il gas metano o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della delibera 223/2016/R/gas del 12/05/2016 dell'ARERA.

23.7 Le parti manterranno riservate e confidenziali le informazioni di natura tecnica, commerciale o industriale delle quali, comunque, siano venute a conoscenza in ragione del Contratto. Le Parti s'impegnano a non divulgare tali informazioni a soggetti terzi, durante la vigenza del Contratto. Il Fornitore potrà citare a fini promozionali il Cliente, l'area merceologica e l'area territoriale in cui esso opera. Il Cliente potrà rendere noto a terzi che le forniture di energia sono assicurate da Forini, mantenendo comunque riservati particolari tecnici, economici e commerciali. Con la sottoscrizione del Contratto il Cliente acconsente al trattamento dei dati particolari e personali. Forini, in qualità di titolare dei dati, ai sensi della normativa vigente in tema di privacy, tratterà i dati relativi al Cliente in forma elettronica e/o manuale, secondo lealtà e correttezza. I dati potranno essere utilizzati da Forini direttamente o tramite prestatori di servizi di sua fiducia, che assumeranno la veste di responsabili del trattamento, in presenza del consenso, esclusivamente per fini amministrativo-contabile (ivi comprese le attività di analisi del merito creditizio e di recupero del credito) di marketing e pubblicità. Per i dettagli relativi alle modalità di trattamento, ai diritti che il cliente può esercitare ed ogni altro elemento relativo al contratto ed alla fornitura, si rimanda all'informativa firmata in sede di contratto e si ricorda la possibilità di contattare la Forini per chiedere informazione in merito.

ART. 24 - COMUNICAZIONI E CONCILIAZIONE

24.1 Qualsiasi comunicazione che il Fornitore dovrà inviare al Cliente ai sensi del Contratto, sarà inviata all'indirizzo indicato nella proposta di Contratto ovvero al diverso indirizzo che potrà essere comunicato al Fornitore all'indirizzo e-mail energia@forini.com o a mezzo PEC forinienergia@pec.it o a mezzo posta a Forini S.p.A. Viale del Popolo, n. 9 - 06083, Bastia Umbra (PG).

24.2 Il Cliente potrà ricorrere altresì al Servizio di conciliazione "Clienti Energia" istituito dall'ARERA presso l'Acquirente Unico per la risoluzione delle eventuali controversie che dovessero insorgere. Per ulteriori informazioni sul Servizio di conciliazione è possibile consultare i siti dell'Autorità e del Servizio, inviare una e-mail al Servizio conciliazione all'indirizzo: servizioconciliazione@acquirenteeunico.it, oppure contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 (da telefono fisso o da cellulare). Tutti gli operatori, venditori o distributori, a eccezione del FUJ (Fornitore di Ultima Istanza gas), sono tenuti a prender parte al tentativo di conciliazione presso il Servizio dell'Autorità. Il GSE è tenuto a partecipare alle procedure attivate dal prosumer se attinenti allo scambio sul posto o al ritiro dedicato.

24.3 Il Fornitore è iscritto alla piattaforma ODR (On Line Dispute Resolution) relativamente alle procedure extra giudiziali delle controversie tra imprese e consumatori riguardanti contratti di vendita o di servizi on line www.ec.europa.eu/odr.

ART. 25 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

25.1 Il Contratto è interpretato e regolato secondo la legge italiana. Il Foro competente in via esclusiva per ogni controversia è il foro di Perugia. Qualora la controversia insorga tra il Fornitore e il Cliente finale, rientrante nella definizione di Consumatore di cui all'art. 3 del Codice del Consumo, il Foro competente è quello di residenza o di domicilio elettivo di quest'ultimo.

In vigore dal 01.01.2021